

Comune di Bitritto

Provincia di Bari

Servizio Finanziario

Ravvedimento Operoso

(a seguito modifiche apportate dall'art. 1, comma 637 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per il 2015)).

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare i tributi comunali entro i termini previsti dalla legge, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, attraverso lo strumento del "Ravvedimento Operoso", a patto tuttavia che l'Ufficio comunale non abbia già constatato la violazione o iniziato accessi, ispezioni e verifiche.

Modalità operative

Il contribuente dovrà effettuare il versamento tramite il modello F24, barrando la casella "Ravvedimento", compilando il campo relativo all'anno di riferimento ed utilizzando i codici tributo dell'imposta (IMU, TASI, TARI).

Dovrà inoltre comunicare al Comune di essersi avvalso dell'istituto del Ravvedimento Operoso (art.13 DLgs 471/97 e ss.mm ed ii) compilando l'apposito modello "Comunicazione per ravvedimento", sottoriportato.

L'entità della sanzione varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione, mentre gli interessi vanno calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con riferimento a ciascun periodo d'imposta.

Riportiamo di seguito le tipologie più frequenti di violazioni, per le quali è possibile utilizzare il ravvedimento operoso.

Omesso/parziale versamento del tributo

-----> Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo (**ravvedimento sprint**). Ad

esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: $0,2\% \times 4 = 0,8\%$; se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: $0,2\% \times 14 = 2,8\%$. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% a partire dal 01/01/2015.

-----> Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) (**ravvedimento breve**), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015.

-----> Se il versamento viene effettuato oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%) (**ravvedimento medio**), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015.

-----> Se il versamento viene effettuato oltre i termini sopra indicati la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) (**ravvedimento lungo**), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Oltre i termini sopra indicati rispetto alla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo all'omesso o insufficiente versamento in presenza di dichiarazione corretta o non ancora presentata

Omessa/infedele dichiarazione

In caso di omessa dichiarazione ed omesso versamento si applica la sanzione del 10% (1/10 del 100%) con un minimo di 5,00 euro, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento; il tutto entro il termine di 90 giorni da quello previsto per la presentazione della dichiarazione.

In caso di dichiarazione infedele con parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione del 6,25% (1/8 del 50%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento il tutto entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo.

Regolarizzazione di F24

Nel caso in cui sia stato commesso un errore nella compilazione del modello F24, la regolarizzazione, secondo la risoluzione 73/E/2000 è gratuita e va inoltrata:

- All'agenzia delle entrate competente per territorio;
- Al Comune di Bitritto


Allegando copia del documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi del ravvedimento operoso, occorre inoltrare al Comune apposita Comunicazione su modulistica all'uopo predisposta, scaricabile dal Sito istituzionale.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13, comma 1 D. Lgs. n. 472/97 o art. 13 D. Lgs. n. 471/97 (ravvedimento sprint) (in vigore dal 1° gennaio 2015)	Tipologia di violazione	Misura di riduzione sanzione	della della	Limiti temporali
Art. 13 d. Lgs. n. 471/97 (ravvedimento sprint)	Mancato pagamento del tributo o di un acconto	2% del 30% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno		Entro 14 giorni dalla data della sua commissione
Let. a)	Mancato pagamento del tributo o di un acconto	1/10 del minimo		Entro 30 giorni dalla data della sua commissione
Let. a bis)	Errori od omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti	1/9 del minimo		Entro 90 giorni dalla omissione
Let. b)	Errori od omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti	1/8 del minimo		Entro 1 anno dalla omissione o dall'errore

Il Capo settore Affari finanziari

Dr.ssa Maria Enza Leone 

Riferimenti normativi:

- Articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008 e dall'art.1, coma 637, Legge n.190 del 23/12/2014)
- Circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
- articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010
- articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011)
- D.M. 11.12.2014 tasso legale al 0,5% applicabile dal 01/01/2015
- Art.1, coma 637, Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge Stab per 2015)